

Circolare informativa – area tributaria

La Legge di Stabilità - Finanziaria 2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. “*Legge di stabilità 2016*”, in vigore dall’1.1.2016.

Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 999 commi, contiene una serie di interessanti disposizioni di seguito sintetizzate

Novità IMU - Tasi

Le novità in materia di Imu in linea di massima non sono applicabili per la Provincia Autonoma di Bolzano e pertanto si ritiene di riportare tutte le modifiche riguardanti la tassazione a livello nazionale, aspettando l’eventuale recepimento da parte del nostro legislatore locale.

Nuovo requisito agevolazioni “prima casa”

In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.

Detrazione iva acquisto unità immobiliari residenziali

In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
- va ripartita in 10 quote annuali.

Riduzione aliquota Ires

In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%). Conseguentemente:

- dalla stessa data, è fissata all’1,20% la misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno

Stato UE / SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;

- è demandata ad un apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

Esenzione Irap agricoltura

È confermata l'abrogazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l'inserimento al successivo comma 2 della nuova lett. c-bis), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale dal 2016), ai sensi della quale sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.

L'esenzione IRAP è riconosciuta anche:

- alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
- alle cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).

Conseguentemente sono eliminati i richiami alle "imprese agricole" attualmente presenti nelle disposizioni relative alla base imponibile IRAP (art. 4, comma 2) e al VAP (artt. 9, comma 1 e 12, comma 2), nonché all'aliquota ridotta prevista per detti soggetti (artt. 45, comma 1 e 1, comma 238, Legge n. 244/2007). Merita evidenziare che resta ferma la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

Deduzione IRAP dipendenti produttori agricoli

In sede di approvazione la deduzione riconosciuta ai produttori agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti di cui all'art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97 è ora *"ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"*.

Detrazioni recupero edilizio e risparmio energetico

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;
- per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (iACP) comunque denominati, per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Cessione detrazione soggetti incapienti

In sede di approvazione, con riferimento alle spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, il nuovo comma 2-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 introduce la possibilità, per:

- i titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non superiori a € 185,92 e dell'abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, TUIR);
- i titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);

di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento agevolabile.

Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

BONUS “mobili ed elettrodomestici”

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

Bonus mobili giovani coppie

In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF:

- riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
 - che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
 - in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;

- acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione.

Detta spesa deve essere sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus "mobili ed elettrodomestici".

Leasing agevolato "prima casa"

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
- b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
 - abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto;
 - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.

La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa";
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020.

Bonus rottamazione autocaravan

In sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento di un contributo fino ad un

massimo di € 8.000 per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, destinato alla demolizione.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. Le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame saranno definite con uno specifico DM.

Bonus dispositivi risparmio consumo energetico

In sede di approvazione è stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Maxi ammortamenti

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%.

In sede di approvazione è stata disposta l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

Acquisto di veicoli

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Beni esclusi

Sono esclusi dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;

- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

Nuovi termini per l'accertamento

In sede di approvazione sono stati allungati i termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

Regime forfetario

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

Aumento del limite di ricavi / compensi

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l'aumento del limite dei ricavi / compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ				
Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	30.000	67%

Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione

Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).

Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora è abrogata la citata lett. d) e contestualmente introdotta al comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.

Contribuenti "start up"

In base al citato comma 65 in caso di "nuova" attività è prevista la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

Forfettari "start up" dal 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

Nuovo regime previdenziale

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette

sull'accredito dei contributi.

Assegnazione agevolata beni d'impresa

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore dei beni assegnati;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le regole ordinarie.

Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell'art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l'operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.

Estromissione immobile imprenditore individuale

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015;
- ha effetto *“dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”*, ossia dal 2016;
- richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

Esenzione irap medici ospedalieri

In sede di approvazione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base al quale ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che:

- hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse;
- percepiscono per l'attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.

Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso irrilevanti l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

L'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

Note di variazione ai fini iva

È sostituito integralmente l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di *“Variazioni dell'imponibile o dell'imposta”*, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

- a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In capo all'acquirente / committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b). Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito *“non si estende”* alle cessioni / prestazioni *“per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”* (nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente / committente debitore dell'imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Decorrenza

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
- con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

Nuova fattispecie di reverse charge

In sede di approvazione è stata introdotta al comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72, la nuova lett. a –quater) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l'IVA con il meccanismo dello “split payment” ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Compensazione somme iscritte a ruolo

In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L'individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

Nuovi termini per l'accertamento

In sede di approvazione sono stati allungati i termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

Entrata in vigore riforma sanzioni tributarie

È prevista l'anticipazione all'1.1.2016, rispetto alla data dell'1.1.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

Sanzioni voluntary disclosure

Restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186/2014, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

In sede di approvazione è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate potrà notificare i relativi atti, all'indirizzo PEC del professionista che ha assistito il contribuente, previa

manifestazione espressa in tal senso.

Nuova rateazione cartelle

In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest'ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.

La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

Operazioni con stati black list

È disposta l'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110, TUIR, che prevede(va) l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati "black list", salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.

Acquisti beni / servizi da soggetti non residenti

In sede di approvazione è previsto che, con le modalità stabilite da un apposito DM, saranno raccolte informazioni "*necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale*" relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti non residenti.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione di uno specifico Provvedimento per la "*soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti*".

Riscossione canone RAI

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI prevedendo in particolare che, a decorre dall'1.1.2016:

- il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016;
- la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente.

Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata;

- il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89;
- il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica.

In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).

Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;

- è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall'1.1.2016, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento.

Aliquota gestione separata inps

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 è quindi pari al 27,72%.

Credito d'imposta "art – bonus"

Per effetto delle modifiche all'art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. "Art – Bonus") spetta:

- a regime (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (in precedenza 65% per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e 50% per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

Bonus riqualificazione alberghi

In sede di approvazione il credito d'imposta previsto dall'art. 10, DL n. 83/2014 a favore delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame con riferimento in particolare alle:

- tipologie di strutture ricettive ammesse al beneficio;
- tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Nuovi criteri classificazione strutture / imprese ricettive

In sede di approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, è previsto l'aggiornamento, tramite un apposito DM, dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto:

- delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
- dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Soppressione tassa di stazionamento

In sede di approvazione è stata soppressa la tassa annuale di stazionamento sulle unità da diporto ex art. 16, comma 2, DL n. 201/2011.

Rimborso iva turisti extra-ue

In sede di approvazione è stato previsto che il rimborso dell'IVA ai turisti extra-UE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72 può essere effettuato dagli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

Con un apposito DM, saranno fissate le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento degli acquisti effettuati.

Comunicazione erogazioni liberali a Onlus

Relativamente alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:

- l'aumento a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
- l'esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.

Aliquota iva 4% settore editoria

L'aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile ai "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" ossia alle "pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

Credito d'imposta gasolio autotrasportatori

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d'imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Deduzioni forfetarie autotrasportatori

In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata "unificata" all'8% la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Limite utilizzo del contante

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o

postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.

È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante;
- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

Estensione dei pagamenti elettronici

In sede di approvazione l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “*oggettiva impossibilità tecnica*”.

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle “aree blu”.

Modifiche al settore agricolo

Merita evidenziare che in sede di approvazione è stata eliminata la disposizione che prevede(va) l’abrogazione dal 2016 del regime IVA di esonero per i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

È disposto l’aumento dal 12% al 15% dell’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con un apposito DM saranno aumentate le percentuali di compensazione:

- applicabili a specifici prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10%;
- (per il 2016) applicabili agli animali vivi in misura non superiore al:
 - 7,7% per i bovini;
 - 8% per i suini.

Infine, a seguito della modifica dell’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, a decorrere dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario.

Produzione / cessione di energia da impianti fotovoltaici

È sostituito l'art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono "attività connesse", va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Ora è previsto che:

- la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e producono reddito agrario;
- per la produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione delle quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

PREU

In sede di approvazione è previsto, dall'1.1.2016, l'aumento del PREU nelle seguenti misure.

Tipologia apparecchio Art. 110, comma 6, TULPS		PREU fino 31.12.2015	al PREU dal'1.1.2016
lett. a)	Apparecchio con attivazione mediante l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico	13%	17,5%
lett. b)	Apparecchio con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa	4,5%	5,5%

A decorrere dall'1.1.2016 la percentuale destinata alle vincite (pay out) relativa agli apparecchi di cui alla lett. a) è fissata in misura non inferiore al 70% (in luogo della precedente pari al 74%).

Semplificazioni mod. 730 precompilato

Trasmissione dati da parte di "soggetti terzi"

Come noto, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate

utilizza i dati inviati alla stessa dai c.d. “soggetti terzi”, ossia dai soggetti “coinvolti” nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi.

A tal fine, con specifico riferimento alle spese sanitarie:

- l’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- il DM 31.7.2015 ha fissato le modalità di trasmissione dei dati a detto Sistema;
- l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.7.2015 ha definito le modalità di utilizzo di tali dati.

Soggetti obbligati

È confermata la modifica del citato comma 3 dell’art. 3 nella parte in cui individua i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all’invio dei dati al STS includendo tra questi anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Si evidenzia inoltre che prevedendo l’invio di detti dati per le “prestazioni erogate dal 2015” (anziché “erogate nel 2015”) tale adempimento è introdotto a regime.

Con il nuovo comma 3-bis del citato art. 3, è altresì disposto che tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

Esclusione spesometro

In via sperimentale per il 2016, al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati trasmessi, viene meno l’obbligo di includere nell’elenco clienti – fornitori le informazioni già inviate al STS.

Regime sanzionatorio

Con l’implementazione del comma 4 del citato art. 3 è disposto che in caso di omessa / tardiva / errata trasmissione dei dati in esame è applicabile la sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo.

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

Il nuovo comma 5-ter del citato art. 3 dispone che per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione del mod. 730 precompilato effettuate:

- nel 2015, relative al 2014;
- nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all’art. 78, comma 26, Legge n. 413/91 e all’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:

- lieve tardività;
- errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate

È confermata l’abrogazione dell’art. 1, commi 586 e 587, Finanziaria 2014 che prevedevano controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza

delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Tale abrogazione ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015.

Con l'introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 5 è ora disposto che l'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche:

- presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- modifiche, rispetto al modello precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:
 - presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall'Agenzia;

ovvero

- determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.

In tali casi l'Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l'invio della dichiarazione (all'invio della dichiarazione se successivo).

Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta

È confermata l'introduzione della nuova lett. c-bis) al comma 1 dell'art. 17, DM n. 164/99 in base alla quale il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).

Mod. 770 e Certificazione Unica

È confermato che la Certificazione Unica di cui all'art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è "implementata" con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.

In particolare ora è disposto che con la stessa dovranno essere comunicati anche

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata”.

L'invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all'Agenzia delle Entrate con la CU).

L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono

tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

Come sopra accennato relativamente all'invio dei dati utili per il 730 precompilato il nuovo comma 5-ter dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

- nel 2015, relative al 2014;
- nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all'art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:

- lieve tardività;
- errori nella trasmissione dei dati, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Spese funebri

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, "a partire dall'anno d'imposta 2015", le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

Spese universitarie

Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali".

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile "a partire dall'anno d'imposta 2015":

- è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;
- relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l'importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

Varie di inizio anno

Tasso di interesse legale

Dal 01.01.2016 il tasso di interesse legale passa dallo 0,5% allo 0,2%.

Qui di seguito riportiamo l'evoluzione storica del tasso di interesse legale:

dal	al	tasso interesse
1942	16.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016		0,2%

In base al tasso di interesse legale è determinato il valore dell'usufrutto e di conseguenza anche il valore della nuda proprietà. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

Età del titolare del diritto di usufrutto	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0 – 20	95	5
21 – 30	90	10
31 – 40	85	15
41 – 45	80	20
46 – 50	75	25
51 - 53	70	30
54 -56	65	35
57 – 60	60	40
61 – 63	55	45
64 – 66	50	50
67 - 69	45	55
70 – 72	40	60
73 – 75	35	65
76 – 78	30	70
79 – 82	25	75
83 – 86	20	80
87 – 92	15	85
93 – 99	10	90

Interessi moratori:

Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito. In base al decreto legge 231/2002 gli interessi sono dovuti in modo „automatico“, senza che il creditore debba mettere in mora il debitore. L'ammontare è stabilito semestralmente per decreto del governo.

anno	1° semestre	2° semestre
2002		10,35%

2003	9,85%	9,10%
2004	9,02%	9,01%
2005	9,09%	9,05%
2006	9,25%	9,83%
2007	10,58%	11,07%
2008	11,20%	11,10%
2009	9,50%	8,00%
2010	8,00%	8,00%
2011	8,00%	8,25%
2012	8,00%	8,00%
2013	8,75%	8,50%
2014	8,25%	8,15%
2015	8,05%	8,05%

Per prodotti facilmente deteriorabili il tasso di cui sopra è aumentato di 2 punti percentuali.

Termini per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva

I termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. sono:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

Per le dichiarazioni relative agli anni fino al 2015 incluso valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2010	31.12.2015	31.12.2016
2011	31.12.2016	31.12.2017
2012	31.12.2017	31.12.2018
2013	31.12.2018	31.12.2019
2014	31.12.2019	31.12.2020
2015	31.12.2020	31.12.2021

Per le dichiarazioni relative agli anni a partire dal 2016 valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2016	31.12.2022	31.12.2024
2017	31.12.2023	31.12.2025

Scaglioni IRPEF

Gli scaglioni ed le percentuali IRPEF sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente:

reddito	Irpef
fino a 15.000	23%
da 15.000 a 28.000	27%
da 28.000 a 55.000	38%
da 55.000 a 75.000	41%
da 75.000 a 300.000	43%
sopra 300.000	43 + 3%

Costi chilometrici - tariffe ACI:

Le tariffe ACI per i costi chilometrici devono essere usate per addebitare l'uso della propria macchina da parte di un dipendente o di un amministratore / soci nei confronti dell'impresa. Per automezzi fino a 17 CF (se a benzina) rispettivamente fino a 20 CF (se diesel) si devono usare le tariffe specifiche predisposte per ogni singola vettura. Per automezzi oltre 17 CF rispettivamente 20 CF si possono invece usare le tariffe aggiornate a settembre dell'anno passato e per comodità qui riportate.

Tutte le tariffe vedi aci.it.

Chilometri annui	€/KM per mezzi a benzina	€/KM per mezzi con motore diesel
fino a 5.000 Km/annui	1,02499	
fino a 10.000 Km/annui	0,66330	0,70113
fino a 15.000 Km/annui	0,54274	0,55690
fino a 20.000 Km/annui	0,48246	0,48479
fino a 25.000 Km/annui	0,44629	
fino a 30.000 Km/annui	0,42218	0,41267
fino a 35.000 Km/annui	0,40495	
fino a 40.000 Km/annui	0,39204	0,37662
(tabella fino a 100.000 Km)

Le tabelle vengono aggiornate 2 volte all'anno (marzo e settembre)

Merano, gennaio 2016

STUDIO CONTRACTA